



## VERBALE N. 33 DELL'ADUNANZA DEL 19 OTTOBRE 2017

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Vicepresidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonché i Consiglieri Isabella Maria Stoppani, Alessandro Graziani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Cristiana Arditì di Castelvetere, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Cristina Fasciotti, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Alessandra Gabbani, Carla Canale, Aldo Minghelli, Teresa Vallebona, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

### Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta di patrocinio morale pervenuta dal Prof. Paolo Capri, legale rappresentante dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, per il congresso –già accreditato dall'Ordine- che si terrà il 25 novembre 2017, sul tema “Genitorialità”.

Il Consiglio concede il patrocinio.

Il Consigliere Stoppani, visto che il Presidente inizia le sue comunicazioni e visto che non ha neppure un piano di appoggio, quando il Presidente afferma che le è stato dato il personal computer, gli chiede se lo deve tenere in mano, chiede di verbalizzazione ed esce dall'Aula.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta di patrocinio morale pervenuta dall'Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale dell'Associazione Matrimonialisti Italiani, pervenuta in data 12 ottobre 2017, per il congresso nazionale che si terrà il 24 e 25 novembre prossimi, sul tema “Nascere, morire e curarsi: quando decido io? Riflessioni di biodiritto al tempo delle biotecnologie”.

Il Consigliere Celletti fa presente di prendere posto su una delle sedie posizionate per il pubblico non essendo presente neanche il banchetto su cui dalla prima adunanza è tenuta a sedersi.

Viene fatto presente al Consigliere Celletti che prima dei giuramenti non è possibile posizionare tavoli e sedie avanti all'emicerchio e che la sua sedia, con l'indicazione anche del suo nome, è libera ed è vicino all'emicerchio, tra i Consiglieri.

Il Presidente Vaglio evidenzia che l'evento prevede una quota di iscrizione di euro 150,00 o di euro 200,00 se si vuole accedere al catering.

Il Consigliere Arditì di Castelvetere comunica che per l'Associazione Matrimonialisti sarebbe un onore il patrocinio dell'Ordine.

Il Consiglio, vista la natura straordinaria, l'importanza e l'attualità del tema che sarà trattato al Congresso Nazionale, concede il patrocinio, nonostante la quota di partecipazione.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Presidenza del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 13 ottobre 2017, accompagnatoria della convocazione dell'Agorà degli Ordini fissata per l'8 novembre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, presso la sede amministrativa in Via del Governo Vecchio n. 3 con termine per confermare la partecipazione del 3 novembre 2017.

Riferisce che in tale occasione saranno trattati i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- aggiornamento sui temi di attualità riguardanti la professione;
- costituzione gruppo di lavoro su funzionamento e problematiche CDD;



- costituzione gruppo di lavoro su regolamento e problematiche formazione continua;
- costituzione gruppo di lavoro su società di capitali;
- costituzione gruppo di lavoro su problematiche operative dei COA (art. 21 L.P., tenuta albi e registri, normativa su trasparenza, antiriciclaggio);
- costituzione gruppo di lavoro su affidamento incarichi ad avvocati da parte di Enti Pubblici;
- costituzione altri gruppi di lavoro all'esito dell'incontro.

Il Consigliere Nicodemi rileva come il Presidente Vaglio non abbia indicato alcun componente del Consiglio estraneo alla maggioranza. In particolare il mancato inserimento dei Consiglieri Conte (ex Presidente), Stoppani e Rossi dimostra chiaramente la sua volontà di non garantire l'esercizio del ruolo di Consigliere e la disponibilità offerta da tutti i Consiglieri di contribuire a risolvere i tanti problemi della categoria.

Il Consiglio delega per il gruppo di lavoro sui temi di attualità riguardanti la professione il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto, per il gruppo di lavoro su funzionamento e problematiche Consiglio Distrettuale di Disciplina i Consiglieri Scialla e Agnino, per il gruppo di lavoro su regolamento e problematiche formazione continua il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni, per il gruppo di lavoro su problematiche operative dei Consigli degli Ordini i Consiglieri Mazzoni e Minghelli, per il gruppo di lavoro su affidamento incarichi ad avvocati da parte di Enti Pubblici il Consigliere Bolognesi. Dispone che i nominativi dei Consiglieri delegati siano comunicati a cura della Segreteria al Consiglio Nazionale Forense entro il termine stabilito del 3 novembre 2017. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio e i Consiglieri Minghelli e Scialla riferiscono sulla nota del Dott. Giovanni Salvi, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma e dell'Avvocato Generale Federico de Siervo, pervenuta in data 9 ottobre 2017, contenente l'indicazione dei criteri generali per l'attuazione del concordato sui motivi in appello e, nel dettaglio, le modalità di inoltro delle proposte di concordato, i limiti di applicabilità e i criteri di applicazione.

I Consiglieri Minghelli e Scialla evidenziano che si tratta di indicazioni ancora interlocutorie e che si dovranno attendere i testi definitivi.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 19 settembre 2017, con la quale la Professionista comunica di essere soggetta ad atti persecutori di vario tipo (telefonate anonime, danneggiamenti alle autovetture, sottrazione di corrispondenza, lettura delle proprie mail) da persona non identificata per i quali ha sporto varie denunce.

Per tali motivi chiede di essere eccezionalmente derogata dal Consiglio all'adempimento di fornire pubblicamente la propria PEC ed essere autorizzata al deposito degli atti in forma cartacea dichiarando che si renderà parte diligente nell'effettuare controlli presso le varie cancellerie.

Il Consiglio non provvede nel senso richiesto poiché privo del potere di disapplicare una previsione legislativa.

- Il Presidente Vaglio, in ordine alla disponibilità offerta dal Consigliere Stoppani a collaborare per le materie riguardanti il diritto sostanziale e processuale amministrativo e per i Rapporti Internazionali, rileva quanto segue.

La rappresentanza dell'Istituzione Forense, soprattutto nei contesti internazionali, presuppone la condivisione delle linee programmatiche e di indirizzo politico/forense del Consiglio.



Il Presidente Vaglio evidenzia che il Consigliere Stoppani nella precedente consiliatura ha invece dimostrato evidentemente un'esplicita ostilità nei confronti di pressoché tutte le decisioni assunte dal Consiglio attraverso 231 astensioni e 233 voti contrari, per complessive 464 volte. L'avvio della nuova consiliatura sembra non avere modificato l'atteggiamento pregresso del Consigliere Stoppani, anzi nelle prime tre adunanze è stata mostrata dalla medesima un'ostilità ancora più accentuata.

Il Presidente Vaglio, pertanto, ritenendo preminente l'interesse dell'Istituzione rispetto alle personali aspirazioni, non conferisce allo stato al Consigliere Stoppani le deleghe richieste.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Canale, quali Responsabili del Progetto di Diritto Tributario-OSA, comunicano di avere inserito i seguenti Colleghi: Simona Barbaliscia, Luigi Castriota, Daniela Da Corte, Giovanni D'Ayala Valva, Giuseppina Dell'Aquila, Clemente Frascari Diotallevi, Luca Di Paolantonio, Giampaolo Girardi, Valentina Guzzanti, Pietro Messina, Francesco Papa, Larissa Pasotti, Stefano Pellegrini, Stefano Ruggiero, Giuliana Santilli, Angelo Salvi, Gabriele Tancioni, Nicola Tasco.

Il Consigliere Nicodemi chiede l'inserimento nel Progetto dei Colleghi Alessandra Guarnaccia, Filippo Carusi, Guerino Petillo, Luigi Piccarozzi, Francesco David e Marco Giuseppe Delle Donne.

Il Presidente Vaglio evidenzia come il Consigliere Nicodemi avrebbe dovuto comunicare i nominativi direttamente ai Responsabili del Progetto e, pertanto, allo stato non li inserisce.

Il Consigliere Nicodemi insiste affinché sia riportata nel presente verbale la sua richiesta.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio rileva come siano arrivate molteplici comunicazioni dei Consiglieri, con cui si richiede al Consiglio di inserire alcuni Colleghi nei diversi Progetti consiliari di Settore.

La gestione dei singoli Progetti spetta ai Consiglieri Responsabili e, pertanto, questi non necessitano di alcuna delibera consiliare per inserire i Colleghi all'interno di ciascuno dei Progetti a loro assegnati, ma semplicemente debbono comunicare al Consiglio l'elenco dei componenti al fine della presa d'atto e dell'informativa all'Ufficio di Segreteria e al Centro Studi.

Perciò il Presidente Vaglio invita tutti i Consiglieri a rivolgersi direttamente ai Consiglieri Responsabili ed ai Responsabili Aggiunti che cureranno, di comune accordo, la composizione dei singoli Progetti e la comunicheranno al Consiglio.

Proprio per questo motivo sono state eliminate dall'odierna adunanza tutte le singole comunicazioni dei Consiglieri predisposte nel senso sopra indicato e trasmesse alla Segreteria.

Il Consigliere Nicodemi chiede al Presidente di indicare il testo normativo da cui risulta il potere dei Consiglieri responsabili dei Progetti di decidere chi inserire o meno nelle commissioni consiliari. In difetto di tale previsione normativa chiede che il Consiglio si esprima sulla possibilità dei Consiglieri di indicare colleghi quali componenti delle singole commissioni.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Minghelli, quale responsabile del Dipartimento Affari Generali, riferiscono che l'A.D.U. - Associazione Difensori di Ufficio ha trasmesso una nota con la quale manifestano la disponibilità a fornire il servizio di collegamento tra la Casa Circondariale da dove il detenuto fa partire la nomina al proprio difensore e il difensore medesimo, richiedendo pertanto che venga trasferito presso la "Saletta Difensori d'Ufficio" il servizio-nomine ora presente nella Sala Avvocati dell'Edificio A.



Il Vice Presidente Cassiani manifesta perplessità in quanto non comprende la ragione per la quale converrebbe mutare una tradizione che dura da tempo immemorabile. Ritiene che le nomine provenienti dal carcere ai difensori “di fiducia” debbano essere raccolte in Sala Avvocati piuttosto che in quelle dei “difensori d’ufficio”. Oltretutto, il cambiamento che si propone creerebbe confusione e disagio tra i penalisti che ogni mattina, appunto da tempo immemorabile, si recano in Aula Avvocati per controllare se ci sono nomine provenienti dal carcere.

Il Vice Presidente Cassiani riterrebbe invece un encomiabile miglioramento avvisare mediante posta elettronica certificata i colleghi che dal carcere è pervenuta una nomina che li riguardi. Chiede che l’argomento venga approfondito e messo nuovamente all’ordine del giorno.

Il Consigliere Nicodemi chiede di rinviare la decisione del Consiglio sul punto dopo l’approfondimento della questione e l’audizione anche della Camera Penale.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza delegando il Vice Presidente Cassiani ed il Consigliere Minghelli ad approfondire la vicenda.

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Mazzoni riferiscono circa la richiesta pervenuta da numerosi Colleghi relativa all’obbligatorietà della copertura assicurativa per le responsabilità civili professionali per coloro che prestano la propria attività in studi associati senza, tuttavia, la qualifica di associati.

In tale posizione professionale è da ritenersi sufficiente al fine del superamento dell’obbligo che la polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile professionale dello studio associato indichi anche la copertura nominativa dei singoli collaboratori che, pur facenti parte dello studio, non rivestono il ruolo di associato.

Al riguardo si ribadisce la posizione di contrasto all’obbligatorietà della polizza infortuni così come deliberato all’adunanza del 12 ottobre 2017 e ribadito in sede di assemblea del 13 ottobre 2017 dell’O.C.F. che ha aderito alla stessa.

Il Consigliere Graziani segnala che, pur non condividendo lo spirito della norma che impone l’”obbligo” di assicurazione, la lettera dell’art. 12 Legge 247/12 collega inequivocabilmente la identità dell’”Avvocato” all’obbligo di “stipulare” la polizza assicurativa. Poiché l’obbligo di disporre polizza assicurativa costituisce elemento richiesto anche dal Decreto del Ministero della Giustizia 25/02/2016 n. 47 ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’esercizio della professione, raccomanda di non esprimere indirizzi fuorvianti rispetto l’espresso dettato della legge professionale forense.

Il Consigliere Tesoriere Galletti ritiene che la decisione che il Consiglio è chiamato ad assumere abbia indubbia valenza generale anche quale indicazione per gli iscritti ad altri Consigli alla luce del fatto che nelle associazioni professionali, come è noto, spesso siedono affianco colleghi iscritti a diversi Ordini circondariali, donde la necessità di trattamento uniforme della questione a livello nazionale e, in tal senso, la conforme posizione già assunta dall’Ordine di Milano appare corroborare la correttezza della tesi interpretativa che oggi viene suggerita.

I Consigliere Nicodemi e Celletti si astengono.

Il Consiglio ritiene che qualora l’associazione professionale abbia sottoscritto polizza assicurativa RC professionale e infortuni che copra nominativamente anche i singoli Colleghi facenti parte dello studio e con attività prestata in esclusiva, non sia necessaria, da parte di questi ultimi, la sottoscrizione di autonoma assicurazione, fermo restando che coloro i quali svolgono anche attività in proprio, al di fuori dell’Associazione professionale, sono obbligati a contrarre la polizza assicurativa individuale.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la sua trasmissione a tutti gli



iscritti.

- Il Consigliere Nicodemi propone al Consiglio di esonerare gli iscritti dall'obbligo della polizza infortuni in quanto la normativa vigente è chiaramente anticostituzionale. Inoltre chiede che il Consiglio si faccia promotore di una iniziativa legislativa per rendere facoltativa la polizza professionale

Il Consigliere Celletti si associa al Consigliere Nicodemi.

Il Consigliere Tesoriere Galletti, pure condividendo le critiche avverso l'obbligatorietà della polizza professionale e, a maggior ragione, avverso quella della polizza infortuni e la probabile incostituzionalità delle previsioni contenute nella legge di riforma professionale del 2012 che, infatti, è stata da sempre avversata dall'attuale maggioranza dei componenti del Consiglio dell'Ordine, ritiene che l'Ordine, quale ente pubblico non economico, non possa usurpare le funzioni della Corte costituzionale e dichiarare incostituzionali le disposizioni legislative e, pure non condividendone il contenuto, è tenuto ad applicarle; dunque, il Consiglio potrà ritenere - come ha già fatto in plurime occasioni - ingiusta ed inopportuna la disciplina legislativa contestata nei confronti della quale sussistono forti e condivisibili perplessità di carattere costituzionale, ma non potrà certo dichiarare incostituzionale motu proprio la normativa avversata.

Il Consigliere Minghelli si associa al Consigliere Galletti.

Il Consiglio a maggioranza ritiene che allo stato non può provvedere contra legem.

- Alle ore 15.52 esce nuovamente dall'Aula il Consigliere Stoppani, per i giuramenti di Avvocati e Abogados, vista la mortificante e perdurante disposizione dei posti dei Consiglieri non facenti parte della Lista Vaglio.

I Consiglieri Celletti e Nicodemi comunicano che escono dall'Aula e non presenzieranno alla cerimonia per il giuramento dei neo avvocati perché i posti a loro riservati – sedie poste adiacenti al muro perimetrale della sala e fuori dell'emiciclo – non sono dignitosi per il ruolo ricoperto. Inoltre rilevano ancora che l'assegnazione dei posti nell'emiciclo non tiene conto dell'anzianità di servizio dei Consiglieri eletti.

### **Giuramenti Avvocati**

- Sono presenti: Abogado Francesco BISCARINI, Abogado Fabio Maria Gaetano BRANCATO, Abogado Lucia Patrizia CAUDULLO, Avvocato Susanna D'ALESSIO, Avvocato Daniele DE FERRA, Avvocato Jacopo DE LUCA, Abogado Antonino DI GIUSEPPE, Avvocato Martina DI LIBERATORE, Avvocato Eva DI VENUTA, Avvocato Mariangela DINOI, Avvocato Ilaria EVANGELISTA, Avvocato Luigi FABIANI, Avvocato Andrea FABRIZI, Avvocato Cristiana FANELLI, Avvocato Antonio Maria FAVORINI, Avvocato Chiara FIANDANESE, Avvocato Carla FISCHIONE, Avvocato Gabriel FRASCA, Avvocato Carlotta FRATTINI, Avvocato Giorgia FRISINA, Avvocato Nicolò Matteo GAVINI, Avvocato Gianluca GORGOGNONE, Avvocato Beatrice GRANO, Avvocato Marco GRILLI, Avvocato Gabriele GUERRA, Avvocato Valentina IPPOLITO, Avvocato Giulia LEONE, Avvocato Esther LOMONACO, Abogado Matteo MASI, Avvocato Albana NDOU, Avvocato Elvira RAVIELE, Avvocato Jacopo TALARICO, Avvocato Nicoletta VILLELLA, Avvocato Jacopo ZACCARA, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e



secondo i principi del nostro ordinamento”.

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Francesco Anello, Alfredo Besi, Francesco Bruno, Tiziana Cirillo, Francesco Colucci, Massimo Corsini, Edgardo Crescenzi, Domenico Mirenda, Nicolò Navarra

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che il giorno 17 ottobre 2017 si è riunita la Commissione nominata per valutare i preventivi pervenuti per la fornitura delle medaglie ricordo da consegnare agli avvocati che hanno raggiunto i 50 e 60 anni di attività professionale che saranno loro donate durante la Solenne Cerimonia fissata per il 16 dicembre 2017.

La Commissione ha verbalizzato che sono pervenute le offerte dalle seguenti società:

(omissis)

La Commissione, esaminate le offerte, ha valutato quale migliore quella della Società (omissis) per una spesa complessiva di euro (omissis), e ne ha proposto l'assegnazione.

Il Consigliere Nicodemi si astiene.

Consigliere Stoppani esprime voto contrario perché ritiene illegittima la composizione della commissione.

Il Consigliere Celletti si associa al voto contrario espresso dal Consigliere Stoppani, per le stesse ragioni dalla medesima sostenute.

Il Consigliere Nicodemi si associa alla comunicazione del Consigliere Stoppani.

Il Consiglio assegna la fornitura delle medaglie ricordo che saranno consegnate agli avvocati che hanno raggiunto i 50 e 60 anni di attività professionale durante la Solenne Cerimonia del 16 dicembre 2017 alla Società (omissis) per una spesa complessiva di euro (omissis). Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto chiede di autorizzare le società assicuratrici Prévira Assicurazioni, QBE Insurance (Europe) Limited - Rappresentanza generale per l'Italia, Tua Assicurazione – Tua Salute, ad usufruire di alcuni locali dell'Ordine al fine di presentare agli Avvocati, in giorni ed orari prestabiliti, le loro migliori offerte per l'accensione delle polizze per coperture assicurative ai sensi del DM 22 settembre 2016 per responsabilità professionali e responsabilità contro gli infortuni per i professionisti, gli eventuali collaboratori, i dipendenti e i praticanti avvocati.

I Consiglieri Arditi di Castelvetero, Celletti, Conte, Nicodemi, Rossi e Stoppani ritengono che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, quale ente pubblico non economico, non può stipulare convenzioni senza lo svolgimento di regolare gara. pertanto invitano il Consiglio a provvedere in tal senso.

**Avv. (omissis)**

Il Consiglio





- Visto il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense per anni uno dell'Avvocato (omissis).

- Sentito il relatore Consigliere Segretario Avv. Pietro Di Tosto;

revoca

l'iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio ai sensi dell'Art. 4 co. 2 delle linee guida interpretative per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio emanate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 21 ottobre 2016 e revoca l'iscrizione nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'Art. 81 co. 3 D.P.R. 30 maggio 2002 modificato dalla L. n. 25 del 24 febbraio 2005.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 12 ottobre 2017, prot. n. (omissis), dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla delibera emessa nell'adunanza del 7 settembre 2017 con protocollo n. (omissis).

L'Avvocato chiede che venga rettificato il nome: da "(omissis)".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Minghelli riferiscono sulla nota del Dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente Vicario della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 12 ottobre 2017, accompagnatoria della comunicazione con la quale chiede di esprimere parere e/o osservazioni, in via preventiva ed in vista della convocazione della prossima riunione della Conferenza Permanente, in merito al Tavolo tecnico per la risoluzione delle problematiche di accesso agli uffici Giudiziari da parte di disabili.

Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Minghelli evidenziano che presso gli uffici civili e penali del Giudice di Pace di Roma non esistono, o non sono adeguati, accessi né alle Aule di udienza né agli uffici per i portatori di handicap.

Comunicano che in altre strutture giudiziarie l'accesso agevolato per i disabili conduce solo fino agli ascensori; pertanto, in caso di malfunzionamento è molto disagiata per i disabili spostarsi all'interno degli uffici. Chiedono, in questo caso, di far effettuare controlli più ravvicinati nel tempo dal personale tecnico specializzato agli ascensori.

Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Minghelli, inoltre, propongono di chiedere, in sede di riunione dei Componenti della Conferenza Permanente, di realizzare una rampa di accesso alla Corte Penale di Roma, sostituendo l'attuale scala.

Il Consigliere Nicodemi dichiara di aver più volte evidenziato l'inadeguatezza degli uffici giudiziari per l'accesso ai portatori di handicap. Chiede al Consiglio di formare una commissione per fare delle proposte da portare presso gli organi competenti.

Si associano i Consiglieri Conte, Celletti, Arditi di Castelvetere, Stoppani e Rossi.

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che il problema non è costituire l'ennesima inutile commissione per dare visibilità a qualcuno, ma risolvere le problematiche sottese all'istituzione del tavolo tecnico per l'adeguamento architettonico degli accessi agli uffici giudiziari anche da parte dei soggetti portatori di handicap e, pertanto, allo stato è assolutamente prematuro costituire una ulteriore commissione, dovendosi riservare l'eventuale istituzione di questa all'esito del primo incontro che sarà tenuto e della conseguente relazione che perverrà al Consiglio.

Il Consigliere Minghelli chiede di poter presentare in tale sede una relazione predisposta al riguardo dall'Avv. (omissis), Collega disabile, critica con le strutture in quanto non adeguate a permettere l'accesso a tutti.



Il Consigliere Graziani si astiene.

Il Consiglio a maggioranza rigetta la richiesta del Consigliere Nicodemi e delega a partecipare alla Conferenza Permanente, oltre al Presidente Vaglio, il Vice Presidente Cassiani, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Minghelli, autorizzandoli a presentare la proposta sopra indicata ed una eventuale relazione degli Avvocati interessati.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’On. Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, accompagnatoria del testo approvato della proposta di legge Fiano e altri, n. 3343/A, per l’introduzione dell’art. 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Il Consigliere Rossi osserva che l’introduzione dell’art. 293 bis c.p. costituisce l’ennesimo esempio di legiferazione inutile, sovrabbondante e deprecabilmente rivolta a censurare le opinioni in un momento storico nel quale l’unico modo per fortificare la giustizia e renderla efficiente sarebbe quello di prevedere stanziamenti economici idonei a sostenerne il funzionamento.

Si associano i Consiglieri Arditi di Castelvetro e Minghelli.

Il Consiglio delibera in conformità alle osservazioni del Consigliere Rossi e dispone la trasmissione del presente verbale al Presidente della Commissione Giustizia.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Ing. Marco Callori, Capo Dipartimento III del Comune di Labico, pervenuta in data 12 ottobre 2017, con la quale chiede di pubblicare sul sito e divulgare presso gli iscritti l’avviso pubblico per la compilazione dell’elenco dei professionisti da invitare alle procedure di affidamento degli incarichi di patrocinio legale che trasmette unitamente alla nota.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il 16 ottobre 2017, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Signora (omissis);

il Consiglio

considerato che la Signora (omissis) è risultata priva dei requisiti previsti dell’art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

per esubero reddito l’ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 15 dicembre 2016, per la seguente procedura: “separazione personale tra coniugi”.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che il Dott. (omissis) ha rappresentato ancora una volta l’opportunità, ai fini di una maggiore trasparenza del bilancio dell’Ordine, di procedere alla cancellazione dei crediti dell’attività di Mediazione degli anni (omissis) pari complessivamente a euro (omissis).

Nel corso degli anni, poiché i tentativi di recupero di detti crediti di modesta entità, posti in essere sia direttamente che a mezzo della Soc. Serfin, hanno dato esito negativo sono state effettuate svalutazioni per complessivi euro (omissis).

Conseguentemente, la cancellazione di detti crediti comporterà a carico dell’esercizio in corso un





onere di euro (omissis) pari alla differenza tra il totale dei crediti ed il totale del relativo Fondo.

Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario e chiede di conoscere quali attività sono state svolte dalla Soc. (omissis) per recuperare il suddetto credito. Chiede, inoltre, che il Consiglio deleghi i colleghi mediatori disponibili a recuperare i suddetti crediti.

Si associano i Consiglieri Celletti e Stoppani ed esprimono voto contrario.

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che la svalutazione dei crediti corrisponde soltanto ad una operazione di pulizia per la veridicità del bilancio, ma non preclude la possibilità del recupero del credito alla quale, peraltro, lo stesso Consigliere Nicodemi avrebbe potuto dedicarsi all'epoca in cui è stato coordinatore dell'Organismo.

Il Consigliere Tesoriere Galletti anticipa che alla prossima adunanza riferirà sul recupero dei crediti sia per l'attività di mediazione e sia dell'attività istituzionale, evidenziando le possibili soluzioni da rimettere alla decisione del Consiglio.

Il Consiglio invita il Consigliere Nicodemi a recarsi presso l'ufficio amministrazione per verificare la relazione della Società (omissis), la quale aveva vinto la gara per il recupero delle somme.

Il Consiglio a maggioranza approva in conformità alla richiesta del Consigliere Tesoriere.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in Dott. (omissis) ha rappresentato ancora una volta l'opportunità, ai fini di una maggiore trasparenza del bilancio dell'Ordine, di provvedere alla cancellazione delle immobilizzazioni immateriali pari ad euro (omissis) completamente ammortizzate. Detti immobilizzazioni si riferiscono ad oneri sostenuti in passato per l'acquisto di software e/o aggiornamenti degli stessi, attualmente non più in uso.

La cancellazione di detta voce patrimoniale non comporta alcun onere essendo l'importo, come già riferito, completamente ammortizzato.

Il Consigliere Nicodemi chiede che venga fornito ai Consiglieri l'elenco delle immobilizzazioni immateriali e venga rinviata la discussione del presente punto alla prossima adunanza.

Si associano i Consiglieri Celletti, Conte e Stoppani.

Il Consiglio a maggioranza approva in conformità della richiesta del Consigliere Tesoriere.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, inoltre, comunica che in Dott. (omissis) ha rappresentato ancora una volta l'opportunità, ai fini di una maggiore trasparenza del bilancio dell'Ordine, di provvedere alla cancellazione delle immobilizzazioni materiali obsoleti e/o non più esistenti.

In merito il Consigliere Tesoriere precisa che il valore globale di detti beni al netto dell'ammortamento è pari ad euro (omissis) ma esso deriva dalla differenza tra un costo globale di euro (omissis) ed ammortamenti per euro (omissis).

L'individuazione dei beni obsoleti e/o non più esistenti da eliminare necessita procedere ad un apposito inventario, peraltro previsto dagli articoli n. 23, 24 e 25 del Regolamento approvato nell'adunanza dell'11 dicembre 2014.

Il Consigliere Nicodemi chiede che venga fornito ai Consiglieri l'elenco delle immobilizzazioni materiali obsolete e/o non più esistenti e venga rinviata la discussione del presente punto alla prossima adunanza.

Si associano i Consiglieri Arditi di Castelvetero, Celletti, Conte e Stoppani.

Il Consiglio a maggioranza approva in conformità della richiesta del Consigliere Tesoriere Galletti, disponendo di consegnare ai Consiglieri l'elenco dei beni.



- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta l'urgenza di conferire l'incarico ad un consulente IT per le indispensabili operazioni in corso di ammodernamento dei propri uffici (inventario hardware e software, internet, firewall e antivirus). Il consulente dovrà essere specializzato nelle problematiche di informatica legale in modo da riferire al Consiglio anche soluzioni per migliorare l'efficienza dei sistemi informatici a disposizione del personale dipendente e dei Consiglieri ed assistere e facilitare il Consiglio stesso nelle operazioni di supervisione e controllo dei fornitori in campo informatico.

Il Consulente dovrà perciò possedere congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

- Laurea specialistica in discipline tecnico/informatiche (laurea quadriennale vecchio ordinamento ovvero laurea breve + specializzazione);
- Una o più certificazioni Microsoft su sistemi operativi Client e sistemi operativi Server;
- Una o più certificazioni su sistemi di sicurezza;
- Almeno 5 anni di esperienza nell'informatizzazione di aziende, società od enti e gestione di progetti di media grandezza (SMB Small Medium Business fino a 150 pdl);
- Almeno 5 anni di esperienza nell'informatizzazione di studi legali o dipartimenti legali di grandi aziende;
- Nozioni sul lavoro degli avvocati e degli studi legali;
- Padronanza dei requisiti e delle tecniche per il PCT, PAT, PTT;
- Buona conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese.

Il Consigliere Tesoriere Galletti propone di inserire un avviso ad offrire conforme a quanto sopra per almeno 30 giorni sul sito istituzionale, mettendo come base per la spesa l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila) annuali da pagarsi in ratei posticipati quadrimestrali. L'assegnazione del servizio avverrà al ribasso al soggetto offerente che comproverà il possesso di tutti i requisiti.

La proposta di collaborazione professionale dovrà utilmente pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 del giorno 20 novembre 2017 presso l'Ufficio Protocollo dell'Ordine.

Il Consiglio, preso atto, approva e nomina una Commissione composta dai Funzionari Signori (omissis) (Presidente) e (omissis) (Componente), dai Signori (omissis) (Componente), (omissis) (Componente supplente).

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consigliere Nicodemi si associa alla comunicazione della Stoppani votando contro.

Si associa il Consigliere Celletti.

Il Consiglio a maggioranza dispone la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale per giorni trenta dal 20 ottobre 2017 al 20 novembre 2017, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Approvazione del verbale n. 32 dell'adunanza del 12 ottobre 2017**

- Il Consigliere Conte in ordine alla approvazione del verbale, riguardo le battute 700/708 pag. 15, rileva che in "tale verbalizzazione del Consigliere Segretario vi è un evidente malinteso in quanto tale "disturbo" verbale non è proprio avvenuto. Esso Consigliere Di Tosto forse si confonde con la discussione precedente, ovvero quella di cui alla battuta 417/444. E' evidente che vi sia stata una "ripetizione" frutto di confusione, forse derivante dalla concitazione del momento atteso che i due fatti sono avvenuti a distanza di pochi minuti, l'uno dall'altro.

Attesa la "non volontà" del Consigliere Segretario di procedere alla rettifica, esso Consigliere Conte, valuta la questione come una volontà del Consigliere Segretario di perseverare nell'errore segnalato".

Il Consigliere Segretario Di Tosto dichiara che gli episodi rilevati nell'adunanza consiliare erano



due, entrambi riferibili al Consigliere Conte, e sono stati riportati e trascritti dettagliatamente nel verbale.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata consegnata copia cartacea il Consiglio approva a maggioranza il verbale n. 32 dell'adunanza del 12 ottobre 2017.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

**Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 4 ottobre 2017 è pervenuta l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale lo stesso chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Nei confronti dell'Avv. Marco Andolfi è pendente la pratica n. (omissis) trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina il 4 giugno 2015.

Il Consiglio sospende l'esame della richiesta di cancellazione, disponendo di richiedere al Consiglio Distrettuale di Disciplina lo stato del procedimento e ove in caso di pendenza, una sua pronta definizione. Manda alla Segreteria per un immediato invio al CDD.

**Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data 12 luglio 2017 è pervenuta istanza di cancellazione dell'Avv. (omissis), sospeso dall'esercizio della professione forense per morosità dal 30 marzo 2016.

Il Consigliere Graziani suggerisce di accantonare ogni valutazione di opportunità e, vertendosi in caso di sospensione amministrativa disposta per mancato pagamento di oneri economici assimilati a tributi, invita a seguire l'iter legale dettato dalla legge, anche per non compromettere l'indirizzo di ipotetiche parti assistite e non aggravare la posizione del Collega.

Il Consigliere Segretario di Tosto propone di emettere provvedimento di cancellazione dell'Avv. (omissis), così come richiesto dal medesimo, e provvedere al recupero delle quote di iscrizioni relative agli anni precedenti.

Il Consigliere Celletti si astiene.

Il Consiglio delibera la cancellazione dell'Avv. (omissis) dall'Albo degli Avvocati e manda all'ufficio amministrazione per il recupero delle somme dovute per le annualità non versate.

**Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data 3 maggio 2016 è pervenuta istanza di cancellazione dell'Avv. (omissis), sospeso dall'esercizio della professione forense per morosità dal 19 novembre 2015.

Il Consigliere Mazzoni, riferisce, altresì, che in data 28 aprile 2017 si è conclusa presso il Consiglio Distrettuale di Disciplina la procedura aperta nei confronti dell'Avv. (omissis) con l'applicazione del richiamo verbale.

Il Consigliere Celletti si astiene.

Il Consiglio delibera la cancellazione dell'Avv. (omissis) dall'Albo degli Avvocati e manda all'ufficio amministrazione per il recupero delle somme dovute per le annualità non versate.

**Avocat (omissis)**

Il Consiglio



- vista la decisione R.G. n.52/14 del Consiglio Nazionale Forense del 24 settembre 2015/20 febbraio 2016 pervenuta in data 14 marzo 2016 nei confronti dell'Avocat (omissis);
- vista la delibera del 7 novembre 2013 con la quale questo Consiglio disponeva di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma, Sezione Speciale d.lgs. 96/2001, l'Avocat (omissis) in quanto iscritta alla Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania della struttura di Pompiliu Bota, Ordine costituzionale;
- considerato che in data 11 ottobre 2017 (prot. n. (omissis) è pervenuta la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense di avvenuta notifica di detta delibera all'Avocat (omissis);
- udita la relazione del Cons. Avv. Mauro Mazzoni;

delibera

di dare esecuzione alla cancellazione, a decorrere dalla data di notificazione del provvedimento del C.N.F. nei confronti dell'Avocat (omissis), dall'Albo degli Avvocati di Roma, Sezione Speciale d.lgs. 96/2001. Dispone di notificare il presente provvedimento a cura dell'ufficio iscrizioni.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

#### **Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data 24 luglio 2017 è pervenuta istanza di cancellazione dell'Avv. (omissis), sospeso dall'esercizio della professione forense per morosità dal 19 novembre 2015.

Il Consigliere Celletti si astiene.

Il Consiglio delibera la cancellazione dell'Avv. (omissis) dall'Albo degli Avvocati e manda all'ufficio amministrazione per il recupero delle somme dovute per le annualità non versate.

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 27)**

(omissis)

#### **Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n 1)**

(omissis)

#### **Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 9)**

(omissis)

#### **Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)**

(omissis)

#### **Cancellazioni a domanda (n. 16)**

(omissis)

#### **Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2)**

(omissis)



**Nulla osta al trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Esecuzione cancellazione (n. 1)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 26)**

(omissis)

**Abilitazioni (n. 5)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 5)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 17)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Certificati di compimento della pratica forense (n. 4)**

(omissis)

**formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 40)  
esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consigliere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all'istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell'Avv. (omissis) per grave malattia, come si evince dalla documentazione medica depositata a corredo della predetta istanza, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata Avv. (omissis).

Il Consiglio delibera l'esonero a tempo indeterminato dalla formazione continua per l'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di autorizzazione a svolgere attività formativa, ex art.7 lett.F) presentata da Studio Legale Anello & Partners, la Commissione per l'accreditamento delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio parere favorevole.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi,



riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di autorizzazione a svolgere attività formativa, ex art.7 lett.F), presentata da Studio Legale Ferraro-Giove & Associati, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio parere favorevole.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di autorizzazione a svolgere attività formativa, ex art.7 lett.F), presentata da Studio Legale Fantozzi & Associati, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio parere favorevole.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di autorizzazione a svolgere attività formativa, ex art.7 lett.F), presentata da Studio Legale Portolano Cavallo, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio parere favorevole.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da parte dell'Istituto di Tutela e Assistenza dei Lavoratori, istanza di accREDITAMENTO per il convegno "Riflessi della crisi economica nel sistema di sicurezza sociale" che ha avuto luogo il 9 e 10 settembre 2017.

La Commissione preposta all'esame di dette istanze "respinge la richiesta poiché la domanda è stata presentata successivamente allo svolgimento dell'evento".

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da parte dell'Azienda Policlinico Umberto I, istanza di accREDITAMENTO per il convegno "Quality and safety day" che ha avuto luogo il 17 ottobre 2017.

La Commissione preposta all'esame di dette istanze "respinge la richiesta poiché la domanda è priva dei requisiti previsti dall'art.12 lett.A) del Regolamento".

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da parte dello Studio Legale Ferraro-Giove & Associati, istanza di accREDITAMENTO per il convegno "Le nuove coperture assicurative e gli Studi Legali Associati" che avrà luogo il 9 novembre 2017.

La Commissione preposta all'esame di dette istanze "respinge la richiesta poiché lo Studio Ferraro-Giove & Associati deve prima presentare la domanda di autorizzazione all'autoformazione e successivamente chiedere l'accREDITAMENTO di eventi di autoformazione".

Il Consiglio, considerato che in data odierna è stata concessa allo Studio Legale Ferraro-Giove & Associati l'autorizzazione a svolgere attività formativa ex art.7 lett. F), dispone la trasmissione della





presente istanza di accreditamento alla Commissione affinché rivaluti il proprio parere alla luce della nuova situazione di fatto.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da parte dello Studio Legale Portolano Cavallo, istanza di accreditamento per il convegno “Regolamento generale sulla protezione dei dati personale” che avrà luogo l’8 novembre 2017 e per il convegno “Le locazioni commerciali” che avrà luogo il 15 novembre 2017.

La Commissione preposta all’esame di dette istanze “respinge la richiesta poiché lo Studio Portolano Cavallo deve prima presentare la domanda di autorizzazione all’autoformazione e successivamente chiedere l’accreditamento di eventi di autoformazione”.

Il Consiglio, considerato che in data odierna è stata concessa allo Studio Legale Portolano Cavallo l’autorizzazione a svolgere attività formativa ex art.7 lett. F), dispone la trasmissione della presente istanza di accreditamento alla Commissione affinché rivaluti il proprio parere alla luce della nuova situazione di fatto.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 17 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Incontri teorici pratici per il difensore d’ufficio – Reati informatici, illeciti in rete e Computer Forensics: nuove frontiere e rischi per gli operatori del diritto” che si svolgerà il 6 novembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 11 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.GI.FOR. – Associazione Giovanile Forense e Accademia Nazionale del Diritto dell’evento a partecipazione gratuita “L’Ordine Giuridico e la Società dei Valori nella Correctio Filialis a Papa Bergoglio. Riflessioni sul Diritto Naturale e sulla Deontologia dei Giuristi” che si svolgerà il 1° dicembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 11 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione di Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole” dell’evento a partecipazione gratuita “La Legge 241/1990 – Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso” che si svolgerà il 10 novembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera



di concedere un credito formativo ordinario per l'evento suindicato.

- In data 28 settembre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di "LE TOGHE" - ASSOCIAZIONE dell'evento a partecipazione gratuita "Novità dal CNF in tema di uso dei Social Networks e profili deontologici – L'Avvocato e la controparte: Profili deontologici e disciplinari" che si svolgerà il 17 ottobre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 16 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI dell'evento a partecipazione gratuita "Autodeterminazione terapeutica e questioni di fine vita" che si svolgerà il 23 ottobre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere un credito formativo ordinario, per l'evento suindicato, VISTA LA TARDIVITA' DELLA DOMANDA.

- In data 16 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA PENALE DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Appello del P.M. contro il proscioglimento e rinnovazione di prove dichiarative: il nuovo Art. 603 comma 3 Bis CPP" che si svolgerà il 17 ottobre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda, per l'evento suindicato.

- In data 16 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "Bandi della Cassa, Polizza Professionale ed Infortuni" che si svolgerà il 6 novembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 16 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE – Associazione dell'evento a partecipazione gratuita "RCA: Cosa cambia con la Legge 124 del 2017" che si svolgerà il 13 novembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.



- In data 16 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "Esecuzioni Immobiliari. Novità in arrivo. Portale vendite pubbliche, vendita telematica, nuovo albo delegati alle vendite" che si svolgerà il 22 novembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 19 settembre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Consumers' Forum dell'evento a partecipazione gratuita "Dalla sharing alla social, alla data economy. Big data, fake news, privacy e pubblicità" che si svolgerà il 27 novembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 12 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Istituto per il Governo Societario dell'evento a partecipazione gratuita "Conferenza Nazionale: protezione dei dati, Cybersecurity e privacy: lo stato dell'arte e le nuove competenze di sistema" che si svolgerà il 6 novembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 16 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – ASSOCIAZIONE dell'evento a partecipazione gratuita "L'Assicurazione e la responsabilità dell'Avvocato: profili deontologici & prassi giudiziaria" che si svolgerà il 13 novembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 10 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IVASS dell'evento a partecipazione gratuita "Risoluzione e crisi di banche e assicurazioni: problematiche a confronto" che si svolgerà il 6 dicembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 17 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Scuola Diritto e Processo – Per Corsi dell'evento a partecipazione gratuita "Simulazione prove esame avvocato 2017"



che si svolgerà il 10-17-24 novembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere sedici crediti formativi ordinari per l'intero corso.

- In data 26 settembre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNAI – UNIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI D'IMMOBILI dell'evento a partecipazione gratuita "Adempimenti vecchi e nuovi per condominio e amministratore" che si è svolto il 14 ottobre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere un credito formativo ordinario per l'evento suindicato.

- In data 12 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI dell'evento a partecipazione gratuita "Minori e Social Media" che si svolgerà il 10 novembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 16 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS KLUWER ITALIA – SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA dell'evento a partecipazione gratuita "Il Professionista 4.0" che si svolgerà il 15 novembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere cinque crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 26 settembre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE E COMMERCIALE MONTEMARANO (attività di studio) dell'evento a partecipazione gratuita "Codice del c.d. Terzo settore. Riforma penale" che si è svolto il 7 ottobre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere un credito formativo ordinario per l'evento suindicato, vista la tardività della domanda.

- In data 12 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AMI – ASSOCIAZIONE AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI dell'evento a partecipazione a pagamento "Nascere, Morire e Curarsi: quando decido io?" che si svolgerà il 24-25 novembre 2017;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere diciassette crediti formativi ordinari per l'intero corso.



- In data 11 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS Business School Divisione di LUISS Guido Carli dell'evento a partecipazione a pagamento "Master in Consulente Legale d'Impresa – Prospettive Nazionali e Internazionali", che si svolgerà 6 novembre 2017 – 31 ottobre 2018;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'intero corso.

- In data 12 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MEDICHINI CLODIO SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "FARE231", che si svolgerà il 27-28 novembre e 4-5 dicembre 2017;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per l'intero evento.

- In data 17 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STEP ITALIA dell'evento a partecipazione a pagamento "STEP Europe Conference 2017 Advising International Families in Europe", che si svolgerà il 24-25 novembre 2017;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere diciassette crediti formativi ordinari per l'intero corso.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 130) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 111) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio**

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere circa l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

### **Relazione sulle modalità di emissione dei pareri di congruità**

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Mazzoni espongono le modalità di esame delle richieste di parere di congruità e la predisposizione del relativo parere.

Il Consiglio prende atto.

### **Relazione sulle modalità di partecipazione alle perquisizioni**

- Il Consigliere Scialla, a seguito dell'analisi sul punto svolta nell'adunanza consiliare del 12 ottobre scorso, successivamente alla quale aveva ricevuto apposita delega, relazione nei termini



seguenti.

Al fine di favorire la presenza dei Consiglieri durante le perquisizioni ed i sequestri negli uffici dei difensori e rendere effettive le garanzie di cui all'art. 103 c.p.p. propone che ogni Consigliere offra la disponibilità e si renda facilmente reperibile alle chiamate che perverranno dalla Segreteria per una settimana, all'incirca ogni sei mesi.

Sarà sua cura in caso di impedimento, nel giorno in cui è stata fissata la perquisizione, di chiedere la sostituzione ad altro Consigliere disponibile, evitando così alla Segreteria una affannosa e talvolta sterile ricerca telefonica.

La Segreteria, non appena venuta a conoscenza della comunicazione, da parte della Procura della Repubblica, della data dello svolgimento della perquisizione o del sequestro, la trasmetterà prontamente per via telematica, previa telefonata di avviso, al Consigliere reperibile in base alla turnazione, affinché quest'ultimo possa coniugare al meglio e per tempo i propri impegni professionali con quelli istituzionali.

La turnazione di reperibilità comincerà dal 1° novembre 2017 e per consentire ai Consiglieri di recente nomina di acquisire, eventualmente, maggiori informazioni sull'attività da esperire o per poter partecipare direttamente a qualche perquisizione, cui è delegato altro Consigliere, inizierà con il Consigliere con maggiore esperienza consiliare e nel caso di pari "anzianità" svolgerà prima la turnazione colui che si è iscritto in precedenza all'Albo.

Qualora per gli spostamenti sia necessario utilizzare il servizio taxi, il Consigliere delegato potrà richiedere il rimborso in Amministrazione, mediante consegna della ricevuta di pagamento.

Il Consigliere Minghelli ritiene che la turnazione debba essere individuale e seguire l'ordine alfabetico: viene dato avviso con anticipo mensile. In tal modo il Consigliere sarà in grado di coordinare impegno professionale ed impegno istituzionale, garantendo la prestazione di un servizio.

La proposta avanzata è minus quam perfecta perché non prevede esplicitamente sanzione nell'ipotesi di Consigliere che non dia disponibilità. Inoltre, nell'ipotesi di più perquisizioni nel medesimo giorno sembra già prevedere un possibile sostituto.

Occorre piuttosto intervenire sul Tribunale e sulla Procura per ottenere che lo svolgimento del dovere istituzionale ex art. 103 c.p.p. svolga legittimo impedimento intervenendo sul protocollo già in atto e per attenersi all'ordinanza di custodia cautelare laddove la garanzia si regolerà svolgimento della turnazione sarà garantita dalla imparzialità e dall'ordine alfabetico della turnazione giudiziaria.

Il Consigliere Celletti, relativamente alle perquisizioni, evidenzia che, oltre alle valutazioni di coscienza e competenza già espresse nelle scorse adunanze, potrebbero sorgere problematiche per assolvere ai compiti collegati alla carica, di natura strettamente personale, avendo una bambina piccola, di cinque anni. Rinnova la richiesta di essere esonerata, almeno temporaneamente.

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Scialla con l'indicazione anche di un sostituto nell'eventualità di impedimento del titolare del turno e conferma la delega al Consigliere Scialla per predisporre la turnazione.

- Il Consigliere Scialla relaziona brevemente sulle modalità di partecipazione alle perquisizioni da parte del Consigliere delegato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il 4 ottobre 2017 si è svolta presso l'Aula degli Avvocati una Cerimonia Celebrativa a cui non ha potuto partecipare in quanto non messo a conoscenza.

Chiede al Consiglio di conoscere con quale comunicazione ed in quale data i Consiglieri siano





stati informati dello svolgimento di detto evento.

Il Presidente Vaglio informa il Consigliere Nicodemi che quella a cui si riferisce non è stata una cerimonia ma la semplice consegna del libro dei 25 anni, che si svolta nell'aula consiliare semplicemente perché il numero dei partecipanti è stato abbastanza elevato.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio che sia data a tutti i Consiglieri la possibilità di procedere nel corso dell'adunanza alla stampa dei documenti dagli stessi ritenuti di particolare rilevanza e che al termine della stessa venga fornita la copia del verbale redatto dal Segretario.

Il Presidente Vaglio fa presente che, se ciascuno dei 25 Consiglieri chiedesse la stampa di ogni documento ritenuto rilevante, l'adunanza durerebbe svariate ore in più. Perciò propone al Consiglio di rigettare la richiesta del Consigliere Nicodemi.

Il Consigliere Celletti manifesta voto a favore del Consigliere stesso. Si associano il Consigliere Cesali e Rossi.

Il Consiglio a maggioranza rigetta la richiesta.

- Il Consigliere Nicodemi chiede che il Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma comunichi al Consiglio il numero dei procedimenti di mediazione iscritti dall'1 gennaio al 30 settembre 2017 e quello dello stesso periodo dell'anno 2016.

Il Consigliere Agnino riferisce che alla data del 10.10.2016 le mediazioni iscritte sono state 4.819 e che, alla data del 10.10.2017 sono state 4.306.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi chiede che il Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma comunichi al Consiglio il numero degli incarichi assegnati sino al 23 settembre 2017 a ciascun mediatore.

Il Consigliere Agnino riferisce che il criterio di assegnazione del numero degli incarichi ai mediatori ha seguito sempre le stesse modalità adottate negli anni passati, dal 2011 ad oggi. Il numero degli incarichi ai Mediatori, come da allegato al sub. 4) va dal numero di 68 al numero di 74 in totale. Per i numeri inferiori, il dato dipende dalle sospensioni e dalle autosospensioni.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi chiede che il Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma comunichi al Consiglio l'elenco dei mediatori assegnatari di incarichi nonché quello complessivo dei mediatori in forza all'Organismo.

Il Consigliere Agnino riferisce che i mediatori assegnatari di incarichi sono coloro i quali risultano in regola con i requisiti di legge (aggiornamento biennale e tirocini). I mediatori in forza all'Organismo, ad oggi, sono 345. Per tutti i dati, si rinvia all'allegato al sub 4) depositato in adunanza e consegnato in copia al Cons. Nicodemi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio i motivi per cui i locali dell'Organismo di mediazione di Via Attilio Regolo, interessati dall'infiltrazione del 2016, non sono stati ancora ripristinati e l'attuale stato dell'azione di risarcimento nei confronti del responsabile dell'evento.

Il Consigliere Agnino riferisce che le infiltrazioni si sono verificate nell'estate 2015 e non nel



2016. Immediatamente, la dipendente dell'Ordine che presta servizio nella sede di Via Attilio Regolo, prendeva contatti con il proprietario dell'immobile del piano superiore, su richiesta dello stesso Consigliere Agnino (al tempo "responsabile" dell'Organismo, nominata dall'ex Coordinatore Consigliere Nicodemi). Il proprietario provvedeva, tornato dalle vacanze, alla riparazione delle tubature del proprio bagno, causa della infiltrazione. Subito dopo detta riparazione, al Consigliere Agnino veniva revocato, da parte dell'ex Coordinatore Consigliere Nicodemi, ogni incarico nell'ambito dell'Organismo. Il Consigliere Nicodemi, lo stesso che oggi richiede spiegazioni circa tale infiltrazione, nella sua funzione di Coordinatore, non compiva azione alcuna in ordine né al ripristino né al risarcimento del relativo danno. Nel luglio del 2016, dopo la sostituzione del Coordinatore Consigliere Nicodemi, si è dovuto procedere, con estrema urgenza, al trasloco dell'archivio degli ultimi quattro anni a causa della saturazione dello spazio disponibile nella sede di Via Attilio Regolo, operazione mai prima eseguita, trasloco avvenuto tra la fine di luglio 2016 ed il mese di febbraio 2017, i cui fascicoli e faldoni si trovavano proprio nella stanza interessata dalle infiltrazioni. Procedere simultaneamente con i lavori di riparazione, con il processo di archiviazione ed il trasloco dei fascicoli era, obiettivamente, una cosa impossibile. Successivamente e fino ad oggi, nella medesima stanza procedono le operazioni di sistemazione dell'archivio 2016-2017 e della preparazione al trasloco di tutti i faldoni dell'anno 2015, operazioni molto più urgenti delle riparazioni nella stanza interessata ai fini della continuità dello svolgimento delle mediazioni. terminate queste operazioni urgenti, si procederà a far eseguire la riparazione dal proprietario, con conseguente risarcimento.

Il Consigliere Tesoriere Galletti esprime dispiacere e rammarico rispetto a comunicazioni inutili e bagatellari, come questa relativa alle infiltrazioni nei locali accadute nel 2016, che presuppongo che il Consiglio sia equiparato e trattato alla stessa stregua di una assemblea condominiale. Il Consigliere Tesoriere Galletti ritiene incredibile ed offensivo che alle ore 19.45 del giovedì, nonostante gli infiniti problemi che assillano l'avvocatura italiana e, in particolare, quella romana, ben venticinque Consiglieri debbano essere costretti ad occuparsi di questioni di scarso rilievo e di curiosità che ciascun Consigliere interessato potrebbe soddisfare in proprio rivolgendosi per le vie brevi agli uffici competenti ed alla disponibilità del personale del Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che nel corso dell'adunanza del 28 settembre e 5 ottobre u.s. i posti dei Consiglieri risultavano preassegnati in modo da contrapporre anche fisicamente i rappresentanti della lista di maggioranza a quelli di opposizione. In particolare i 15 Consiglieri collegati alla lista del Presidente Vaglio, con esclusione dell'Avv. Vallebona, venivano ad occupare gli scranni posti nell'emiciclo preesistente, dotati di computer e microfoni, mentre a tutti gli altri venivano assegnate postazioni del tutto precarie e non consono costituite da tavolini in formica e sedie in plastica, per giunta sprovvisti di microfoni e computer.

Il Consigliere Nicodemi ricorda che in tale circostanza il Presidente riferiva di aver personalmente deciso tale disposizione sulla base di un criterio –quanto meno suggestivo– suggerito dal numero delle preferenze raccolte da parte di ciascun eletto a discapito di quello più logico ed abitualmente praticato legato all'anzianità di iscrizione all'albo professionale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che nella circostanza sopra richiamata apprendeva che il computer a lui assegnato in occasione della precedente consiliatura e da questi utilizzato anche per



raccogliere documenti relativi alle adunanze del Consiglio era stato concesso in uso al Consigliere Addressi senza essere peraltro reso oggetto di un opportuno resettaggio dei dati in esso contenuti. A fronte di tale circostanza il Consigliere Nicodemi apprendeva dal Presidente, al quale si era rivolto per chiedergli la restituzione del suddetto computer, che tale determinazione era stata dallo stesso personalmente assunta.

A quel punto il Consigliere Addressi si rivolgeva al Collega Nicodemi per offrirgli spontaneamente la sua restituzione e, pertanto, solo grazie a tale disponibilità ne poteva rientrare in possesso.

Il Presidente Vaglio fa presente che i computer non sono assegnati in proprietà ai singoli Consiglieri ma sono beni dell'ente pubblico, perciò ritiene che nessun Consigliere dovrebbe inserirvi dati personali e che, se ciò fosse avvenuto, sarebbe stato comunque dovere di ciascun Consigliere alla fine del mandato cancellarli, anche in considerazione della possibilità di non essere rieletto. In ogni caso, il Consigliere Stoppani di fatto si è "riappropriato" di quello dalla stessa utilizzato nel precedente mandato e il Consigliere Nicodemi ha ottenuto la consegna da parte del Consigliere Addressi.

Il Presidente Vaglio, pertanto, considera il problema superato.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in occasione dell'adunanza del 5 ottobre 2017 la disamina dei punti all'Ordine del giorno non ha seguito l'elenco degli stessi presente nella convocazione ricevuta dai Consiglieri. In particolare il Presidente, senza fornire alcuna motivazione, pur in presenza di espressa richiesta a riguardo, ha dato trattazione del punto 5 all'o.d.g. subito dopo l'avvenuta conclusione dell'argomento di cui al punto 1.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio di conoscere se nel corso del mese di agosto u.s. l'ufficio delle aste immobiliari del Consiglio dell'Ordine di Roma sito in Via Lucrezio Caro sia rimasto aperto o meno all'utenza. In particolare chiede di conoscere se durante tale mese si siano verificate delle anomalie con conseguenti doglianze sollevate da parte di alcuni colleghi che erano in tal senso risultati impossibilitare nei termini di legge le somme previste per l'efficace partecipazione ad alcune aste immobiliari.

Il Presidente Vaglio informa il Consigliere Nicodemi, che tuttavia ne è perfettamente a conoscenza visto il tenore della sua domanda, che, a causa delle ferie dell'unico dipendente a tempo indeterminato addetto a tale ufficio, questo è rimasto chiuso per alcuni giorni alla fine del mese di agosto e che due utenti si sono lamentati per non aver potuto depositare le proprie offerte.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio se allo stesso, pur non assegnatario di alcuna carica di responsabile di Progetti consiliari e di Dipartimento, venga, comunque concesso l'utilizzo dell'Aula consiliare per attività istituzionali e quali ne risultino i relativi limiti per numero e per materie.

Il Presidente Vaglio invita per l'ennesima volta il Consigliere Nicodemi ad andarsi a leggere il Regolamento, nel quale potrà trovare tutte le risposte di cui necessita.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio di conoscere se a tutti i Consiglieri è data facoltà di indicazione dei colleghi che abbiano manifestato la disponibilità ad essere inseriti tra i componenti dei



progetti consiliari. Chiede, inoltre, se in tale nuova composizione debbano ritenersi ricompresi e/o confermati i nominativi dei colleghi già inseriti nella precedente consiliatura e se vi sia un limite di partecipazione di uno stesso Collega a più Progetti.

Il Presidente Vaglio invita il Consigliere Nicodemi a relazionarsi con i Consiglieri Responsabili dei singoli Progetti, indicando eventualmente a loro i nominativi dei Colleghi disponibili.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio di conoscere se a tutti i Consiglieri sia concesso di intervenire liberamente a tutte le attività consiliari ed, in particolare, alle riunioni dei singoli Progetti. Chiede, inoltre, che da parte di tutti i responsabili dei Progetti consiliari venga data tempestiva comunicazione a tutti i Consiglieri delle date fissate per le riunioni di ciascun Progetto.

Il Presidente Vaglio invita il Consigliere Nicodemi a relazionarsi con i Consiglieri Responsabili dei singoli Progetti.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Scialla comunica che in questi giorni è venuto a mancare, all'età di novanta anni, l'Avv. Antonio Funari che si è distinto nella sua lunga attività per spiccata professionalità e spirito di colleganza che non ha mancato di trasmettere ai suoi numerosi allievi ed al figlio Luigi che continuerà ad eserciterà la professione nel solco paterno.

Il Consiglio partecipa al dolore per la scomparsa dell'Avv. Antonio Funari e porge le condoglianze all'Avv. Luigi figlio del compianto Collega, ed ai Familiari.

- Il Presidente Vaglio, in sostituzione del Consigliere Santini, comunica che quest'ultimo, nell'ambito del Progetto "gestione dello studio legale e pubblicità a mezzo web", ha nuovamente riattivato la commissione che si occuperà del monitoraggio degli spazi web verificando ed accertando eventuali forme di pubblicità scorretta o effettuata in violazione di norme deontologiche.

Pertanto, il Consigliere Santini chiede che sia data notizia ai Colleghi dell'esistenza di tale commissione mediante email istituzionale e pubblicazione sul sito dell'Ordine al fine di raccogliere le eventuali disponibilità di colleghi a far parte del Progetto. Rileva, infatti, che trattasi di attività estremamente impegnativa dovendo monitorare costantemente migliaia di siti web, portali e social forum.

Il Presidente Vaglio, nel ritenere assolutamente lodevole l'iniziativa di coinvolgere il maggior numero di Colleghi possibile e nel dichiararsi favorevole ad essa, chiede al Consigliere Santini di indicare al Consiglio alla prossima adunanza i nominativi dei Colleghi che, allo stato, fanno parte del Progetto.

Il Presidente Vaglio invita tutti i Consiglieri a segnalare al Progetto "gestione dello studio legale e pubblicità a mezzo web" gli eventuali abusi rilevati sul web e in altri casi.

Il Consiglio approva in conformità.

- Il Consigliere Celletti comunica di aver ricevuto numerose segnalazioni e doglianze da parte dei Colleghi iscritti nella lista del gratuito patrocinio, relativamente al ritardo nell'emissione dei mandati di pagamento delle somme liquidate a titolo di onorari da parte di alcuni giudici del Tribunale Civile di Roma. Pertanto, chiede di essere delegata dal Consiglio ad approfondire la questione ed indicare al Consiglio le determinazioni da assumere a riguardo.

Il Presidente Vaglio informa il Consigliere Celletti che i Responsabili del Progetto relazioni uffici



giudiziari è stato assegnato ai Consiglieri Canale e Vallebona, con i quali potrà relazionarsi per sottoporre al Consiglio eventuali proposte.

Il Consigliere Celletti specifica che i Responsabili del Progetto Difese d'ufficio e Patrocinio a spese dello Stato non si occupano delle questioni prospettate nella comunicazione, intendendo che siano competenti i responsabili del Progetto Rapporti con le istituzioni e Uffici Giudiziari.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Celletti comunica che il prossimo 11 ottobre 2017 entrerà in vigore il regolamento attuativo della legge 247/2012, art. 12 (Obbligo assicurazione professionale ed infortuni per gli avvocati). Considerato che alla data odierna non risulta emanato il decreto ministeriale di attuazione, di cui dell'art. 2 comma 5 del decreto 47/2016, indicante le modalità con cui ciascuno degli Ordini circondariali individua con sistemi automatici le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione a norma dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Il Consigliere Celletti chiede al Consiglio di posticipare il controllo della sussistenza dei requisiti richiesti per la continuità professionale sino all'emissione del decreto del Ministero della Giustizia mancante.

Il Presidente fa presente che il Ministro della Giustizia con decreto dell'11 ottobre 2017 ha prorogato il termine di entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione di 30 giorni e che sul sito istituzionale è stato inserito un form sul quale i Colleghi potranno indicare i dati delle proprie polizze.

Il Consiglio prende atto e si atterrà scrupolosamente alla normativa vigente.

- Il Consigliere Cesali comunica quanto segue: "ALC Roma, 10 ottobre 2017. Ecc.mo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 — ROMA Via FAX 066864837 E via PEC segreteria@ordineavvocatiroma.org All'attenzione del Presidente, del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere e dei Consiglieri Comunicazione del Consigliere Massimiliano Cesali **RICHIESTA DI INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.** Il sottoscritto Consigliere Massimiliano Cesali, chiede che venga inserito all'ordine del giorno dell'adunanza del 12 ottobre 2017 il seguente argomento. Con Circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26 sono state impartite le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le funzioni spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di revisione legale sono esercitate, come è noto, attraverso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza. La revisione legale dei conti, ai sensi della normativa unionale è oggi considerata una professione "autonoma" rispetto a quelle di Avvocato e di altri professionisti iscritti in albi (dottore commercialisti o altro) la cui preparazione di base è fondamentale, ma non esaustiva, per quel che riguarda il profilo professionale e deontologico. La circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26, reca istruzioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. La circolare illustra, in particolare, le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale, le procedure per l'accreditamento degli enti formatori eventualmente interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale iscritte al Registro. Si rinvia per i contenuti al documento: Circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26. Da pochi giorni sono anche accessibili agli iscritti al registro della revisione legale i corsi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. I corsi consistono in moduli riguardanti le principali materie che caratterizzano la preparazione





professionale del revisore, suddivise tra materie caratterizzanti la revisione e materie riguardanti, tra l'altro, la contabilità generale, il bilancio di esercizio e consolidato, i principi contabili nazionali e internazionali e il diritto societario. I 7 (sette) moduli ora accessibili saranno integrati, con due successivi rilasci a partire dalla fine del mese di ottobre, con quelli necessari a colmare l'intero debito formativo. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel registro dei revisori legali, in attuazione dell'art. 5, comma 6, lett. b) del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, il M.E.F. ha anche reso noto l'elenco delle società o enti pubblici e privati accreditati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze presso i quali può essere svolta la formazione. Alla luce di quanto sopra indicato, questo Ordine dovrebbe valutare l'opportunità di organizzare con enti accreditati o con altri ordini professionali, tra cui si segnala l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, già accreditato presso il M.E.F. il primo corso in materia di revisione legale su materie di indirizzo obbligatorie del gruppo A, entro il 31.12.2017 termine in cui tutti i revisori dovranno provvedere all'adempimento della formazione obbligatoria per un totale di 20 (venti) crediti, di cui almeno 10 (dieci) nel gruppo A. Si chiede, inoltre, che questo Ordine voglia provvedere a richiedere accreditamento presso il M.E.F. di eventi formativi già svolti nel pregresso periodo, nonché attivare l'accREDITAMENTO, per i corsi da oggi in avanti, aventi ad oggetto materie di cui al gruppo C. già di interesse della professione forense. Com'è noto, le nuove disposizioni in vigore dal 2017, prevedono l'obbligo anche per gli avvocati iscritti nel Registro dei revisori legali di conseguire almeno 20 crediti formativi l'anno e 60 nell'arco del triennio 2017/2019. Dovranno poi programinarsi ulteriori attività formative, sia in aula sia in modalità e-learning, che consentiranno a tutti i gli Iscritti interessati di assolvere il proprio obbligo formativo riferito al registro dei revisori legali. Dovranno essere pubblicati i dettagli sul sito web informazioni dettagliate su programmi e modalità di iscrizione ai corsi saranno rese disponibili sul sito web dell'Ordine. Considerato quanto sopra, il sottoscritto Consigliere Massimiliano Cesali, chiede che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma valuti l'opportunità di organizzare con enti accreditati o con altri ordini professionali, il primo corso in materia di revisione legale su materie di indirizzo obbligatorie del gruppo A, entro il 31.12.2017 Si chiede, che la presente PEC venga protocollata e fornita a tutti i Consiglieri, riportato il testo a verbale della prossima adunanza, insistendo sull'istanza formulata. Con osservanza. avv. Massimiliano Cesali".

Il Presidente Vaglio ricorda che l'argomento proposto dal Consigliere Cesali è stato già trattato nelle precedenti adunanze su iniziativa del Consigliere Tesoriere Galletti e del Consigliere Bruni, quali responsabili del Centro Studi, e che il Consiglio ha delegato il Consigliere Graziani ad approfondire il tema per poi riferire al Consiglio. Ringrazia il Consigliere Cesali per il contributo che ha voluto offrire e che sarà sicuramente tenuto nel dovuto conto dal Consigliere Graziani nell'espletamento della delega ricevuta dal Consiglio. Peraltro proprio nell'adunanza odierna relazionerà il Consiglio sull'argomento.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di Procedura Penale, comunica di aver inserito tra i Componenti gli Avvocati Marco Cerichelli e Laura Coltrinari.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, comunica di aver inserito tra i Componenti gli Avvocati Marco Coscia, Giuseppina Dell'Aquila, Jacopo de Ponte, Marco Noceta, Lorenzo Prospero Mangili, Loredana Quassinti, Ervin Rupnik, Enrico La Bua.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito della Struttura degli Studi Deontologici, comunica di aver





inserito tra i Componenti l'Avv. Stefano Prospero Mangili.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Antiriciclaggio, comunica che nel corso degli incontri tenutisi è stato proposto da alcuni Componenti di aprire una casella di posta elettronica dedicata per raccogliere le varie problematiche sorte ai Colleghi in merito alla legge sull'Antiriciclaggio.

Il Consigliere Minghelli chiede al Consiglio di essere autorizzato a far aprire la casella di posta dedicata.

Chiede inoltre che, in caso di positivo assenso, sia anche disposto l'invio agli iscritti di mail informative sul nuovo servizio del Progetto Antiriciclaggio visti i tanti adempimenti che imporranno i nuovi regolamenti.

Il Consiglio approva in conformità della richiesta del Consigliere Minghelli.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, per conto del Consigliere Graziani, relaziona in ordine alla introduzione dell'obbligo formativo continuo a carico di tutti gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali (art. 5 del D. Lgs. n.39/2010 modificato D.Lgs. n.25/2016).

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al Registro l'obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. L'adempimento dell'obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno. Il credito è l'unità di misura dell'impegno richiesto. Nell'anno 2017 si assume che un'ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all'acquisizione di un credito, a prescindere dall'eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all'interno di ciascuna proposta formativa. L'obbligo di cui trattasi decorre dal 1° gennaio 2017 e il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 decorre pertanto da tale data. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le materie caratterizzanti, ovvero:

- 1) gestione del rischio e controllo interno;
- 2) principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;
- 3) disciplina della revisione legale;
- 4) deontologia professionale e indipendenza;
- 5) tecnica professionale della revisione.

Ai sensi dello stesso comma 2 e del comma 10 dell'articolo 5, l'offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze, elaborato, per il 2017, dal Comitato didattico per la formazione dei revisori legali e adottato con determina prot. n. 37343 del 7/3/2017 del Ragioniere Generale dello Stato.

L'impostazione del programma di aggiornamento professionale discende direttamente dal dettato normativo ed è rivolto a privilegiare le cosiddette materie caratterizzanti per la revisione legale (in sintesi Materie Gruppo A) quali:

- 1) Gestione del rischio e controllo interno;
- 2) Principi di revisione nazionale e internazionali;
- 3) Disciplina della revisione legale;
- 4) Deontologia professionale ed indipendenza;



5) Tecnica professionale della revisione.

Tali materie costituiscono il nucleo fondamentale per l'attività di formazione continua e per questo motivo dovranno rappresentare almeno il 50 per cento dei crediti formativi di ciascun iscritto (almeno 10 crediti formativi annuali).

La scelta dei restanti crediti formativi, almeno 10, è libera; il revisore potrà quindi selezionare nell'ambito di tutte le materie presenti nel programma gli argomenti sui quali indirizzare la sua preferenza formativa.

Le restanti materie in cui completare la formazione sono suddivise in due gruppi: Gruppo A e Gruppo B, di seguito rappresentate.

Materie di cui alle lettere da a) ad e) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010 (in sintesi Materie Gruppo B):

- 1) Contabilità generale
- 2) Contabilità analitica e di gestione
- 3) Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
- 4) Principi contabili nazionali ed internazionali;
- 5) Analisi finanziaria

Materie di cui alle lettere da m) ad u) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010 (in sintesi Materie Gruppo C):

- 1) Diritto civile e commerciale;
- 2) Diritto societario
- 3) Diritto fallimentare
- 4) Diritto tributario
- 5) Diritto del lavoro e della previdenza sociale
- 6) Informatica e sistemi operativi
- 7) Economica politica, aziendale e finanziaria,
- 8) Principi fondamentali di gestione finanziaria;
- 9) Matematica e statistica.

L'attività formativa può essere alternativamente svolta:

- 1) mediante la partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero, anche attraverso organismi convenzionati;
- 2) mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

Gli obblighi di formazione sono assolti anche in ragione del riconoscimento della formazione obbligatoria già effettuata dai revisori legali iscritti presso albi professionali ovvero in ragione del riconoscimento della formazione che le società di revisione organizzano a favore di coloro che collaborano all'attività di revisione legale sono responsabili di incarichi di revisione legale, purché la relativa attività di formazione svolta sia dichiarata, dal competente Ministero dell'economia e delle finanze, conforme al programma annuale di aggiornamento professionale.

Di conseguenza, data la natura dell'Ordine Circondariale Forense e la dotazione di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, la formazione degli Avvocati iscritti all'Albo dei Revisori Legali (di cui all'art.5 del D.Lgs. n.39/2010 modificato D.Lgs. n.25/2016) potrà essere resa fruibile, previo accredito concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita



convenzione.

Il Presidente Vaglio, nel ringraziare l'ottimo lavoro svolto dal Consigliere Graziani, ribadisce che entro Natale tutti gli Avvocati revisori devono aver completato i 20 crediti richiesti per l'anno 2017 e i crediti cosiddetti caratterizzanti (almeno 10) sono offerti da organismi dell'ODCEC. Quindi sarebbe opportuno che si concluda un accordo di collaborazione fra Ordine Avvocati Roma e ODCEC Roma su tale tema, cercando di individuare formule comuni di collaborazione reciproca onde consentire per l'anno 2017 una reale e concreta fruibilità immediata degli attuali corsi da parte degli Avvocati-revisori romani, che altrimenti verrebbero esclusi dall'elenco.

Il Presidente Vaglio comunica di avere contattato, all'uopo, il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti, Dott. Mario Civetta, e di avere conferito, su indicazione di questi, con il Direttore del centro di formazione dell'Odec. Da tali colloqui è emerso che la circolare n. 26 del 6.7.2017 del MEF prevede quanto segue:

*“Art. 2.3. Formazione professionale erogata dagli albi o ordini professionali a favore dei professionisti iscritti e dalle società di revisione legale a favore di coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili di incarichi di revisione*

*La formazione acquisita dai professionisti iscritti al registro dei revisori presso gli albi professionali di appartenenza nonché da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano o assicurano a qualsiasi titolo la formazione al proprio interno è riconosciuta equivalente, ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo n. 39/2010, purché conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7/3/2017”.*

Pertanto, il nostro Ordine può procedere direttamente ad erogare la formazione per i Revisori Legali e, in ogni caso, per quanto riguarda la possibilità di accreditamento dell'Ordine presso il MEF, si sono già messi all'opera i Colleghi Bruno Calzia e Giampaolo Girardi, che stanno predisponendo anche il testo della “convenzione” con il MEF ed hanno preso contatto con gli Uffici competenti.

Propone che il Consiglio lo autorizzi, fin da ora, a sottoscrivere la convenzione e deleghi ad occuparsi di tutti gli aspetti connessi, in ausilio al Consigliere Graziani ed ai responsabili del Centro Studi, Consigliere Tesoriere Galletti e Consigliere Bruni, anche gli Avvocati Bruno Calzia e Giampaolo Girardi.

Il Consiglio autorizza il Presidente Vaglio a sottoscrivere la convenzione con il MEF e delega, unitamente al Consigliere Tesoriere ed ai Consiglieri Bruni e Graziani, gli Avvocati Bruno Calzia e Giampaolo Girardi ad occuparsi degli aspetti connessi, ivi compresi gli eventuali accordi con l'Ordine dei Commercialisti e l'organizzazione di corsi autonomi, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Agnino, unitamente all'Organismo di Mediazione Forense di Roma, comunica di aver organizzato l'evento “Plenaria dei Mediatori: situazione attuale e modifiche future. Il codice etico ed il regolamento”, che si terrà il 10 novembre 2017, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, in Roma presso l'Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour.

Intervengono: Presidente Mauro Vaglio, Vice Presidente Alessandro Cassiani, Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, Consigliere Maria Agnino, quale Responsabile dell'Organismo di Mediazione. Interverranno anche le Consigliere: Carla Canale, Angelica Addessi, Alessandra Gabbani, Cristina Tamburro e Teresa Vallebona, nonché il Responsabile Scientifico Avv. Guido Cardelli e l'Avv. Walter Lombardi.

La Commissione propone l'attribuzione di un credito formativo ordinario e di un credito



formativo deontologico.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Nicodemi e Celletti comunicano la scomparsa della Collega Laura Nicolamaria. Ne ricordano l'importante figura personale e professionale oltre che l'impegno dalla stessa profuso per l'Organismo di mediazione forense del Coa Roma. Chiedono al Consiglio di ricordare la collega Nicolamaria con l'intitolazione una toga da consegnare nella prossima cerimonia di dicembre.

Il Consiglio si associa ed esprime le condoglianze alla famiglia dell'Avv. Laura Nicolamaria. Propone di intitolare una toga che sarà consegnata ai vincitori della Conferenza dei Giovani Avvocati o ai migliori discenti della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando" in occasione della Solenne Cerimonia del prossimo dicembre per ricordarne per sempre la Figura.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Diritto Penale, comunica di aver inserito gli Avv. Gianluca Di Domenico, Andrea Di Blasio e Francesca Fera.

Il Consiglio prende atto.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) con e-mail del 7.9.2017 chiedeva "se fosse possibile per un collega utilizzare la casella pec di un altro collega per recapitarvi una diffida ad adempiere; nella specie, l'Avv. Tizio, legale della conduttrice Sempronia, ha recapitato all'indirizzo pec dell'Avv. Caio, locatore della cliente, una diffida a restituire la caparra". Chiedeva infine se un tale uso della pec potesse definirsi improprio o contrario alla deontologia forense. In altri termini è stato chiesto se sia lecito l'utilizzo della P.E.C. di un avvocato al fine di richiedere allo stesso la restituzione di una caparra a qualità di proprietario/locatore in proprio.

#### **Il Consiglio**

Udita la relazione del Consigliere Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica, estensori Avv.ti Valentina Ricciotti e Ombretta Pacchiarotti

#### **Premesso che**

- in base a quanto disposto dal DPR n. 68/ 2005 la posta elettronica può diventare "posta elettronica certificata", da utilizzarsi per la trasmissione e la ricezione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico, al contempo consentendo di certificare l'invio, l'integrità e l'avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il gestore di PEC del mittente e quello del destinatario, e, per l'effetto, acquisendo lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento e garantendo, quindi, l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna (art. 4 comma 6 DPR n. 68/05);
- con Decreto Legge 185/08, convertito nella Legge n. 2/2009, è stato disposto che "*i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata*", e che l'omessa pubblicazione degli indirizzi PEC da parte degli ordini, costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine inadempiente;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con InfoCamere, al contempo ha istituito l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti sul territorio italiano, e per legge tutti gli Ordini e i Collegi professionali devono trasferire all'INI-PEC i dati e gli indirizzi PEC dei propri iscritti;
- con l'acquisizione dei dati in possesso degli Ordini e dei Collegi, oltre a quelli ottenuti dal Registro delle Imprese, INI-PEC fornisce su richiesta gli indirizzi di posta elettronica certificata dei profili



registrati, favorendo lo scambio digitale di dati, istanze e documenti tra professionisti, Pubblica Amministrazione e imprese;

- come sancito dall'art. 6 *bis* del D.L.vo 7.3.2005, n.82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), introdotto dall'articolo 5, comma 3 del decreto legge 18.10.2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012, n.221, l'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito *web* senza necessità di autenticazione, l'indice, inoltre, è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'art. 68, comma 3 del medesimo D.L.vo,

Osserva che

- la pec è una delle modalità di comunicazione formale ai sensi della normativa vigente, e prescinde da chi sia il trasmittente e chi sia il ricevente:

- la normativa in merito al suo utilizzo esula dalla normativa deontologica forense, essendo, peraltro, nella fattispecie, del tutto irrilevante la circostanza che il ricevente sia un avvocato laddove venga utilizzata per fatti del tutto estranei all'esercizio della professione.

Tutto ciò premesso, pertanto

Ritiene

che l'istante, avuto riguardo alla normativa richiamata, possa trovare adeguate e soddisfattive risposte al quesito posto.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data 29.05.2017, avente ad oggetto la correttezza della condotta dell'avvocato che chieda alla controparte, nella fase di messa in mora e comunque in sede stragiudiziale, somme a titolo di proprio compenso.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Simonpietro Costa,

Osserva

Il compenso dell'avvocato è disciplinato sia dalla Legge Professionale, sia dal Codice Deontologico. L'art. 13 della Legge Professionale (L. n. 247/2012) rubricato "*Conferimento dell'incarico e compenso*", prevede al comma 8: "*Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà*".

Il vigente Codice Deontologico invece tratta dell'aspetto in questione agli artt. 65 e 67, mutuando sostanzialmente quanto già disciplinato dagli artt. 48 e 50 del testo previgente; in particolare il comma 3 dell'art. 65 rubricato "*Minaccia di azioni alla controparte*", recita: "*L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente*", mentre il comma 1 dell'art 67 "*Richiesta di compenso professionale alla controparte*", stabilisce: "*L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge*"; il comma 2 - che richiama il dettato del citato art. 13 L. P. - dispone: "*L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento*





giudiziale o arbitrale”.

Sull’argomento il CNF, nella vigenza del previgente Codice Deontologico, art.48 “*Minaccia di azioni legali contro la controparte*” è intervenuto con diverse pronunce, chiarendo:

- “*L’avvocato può richiedere il pagamento delle spese legali stragiudiziali alla controparte del proprio assistito, purché il pagamento stesso sia indicato a favore di quest’ultimo e non proprio*”. (sentenza del 30 gennaio 2012, n. 10);

- “*Le iniziative legali prospettate alla controparte devono essere sempre funzionali alle inadempienze altrui e non devono in alcun modo determinare il timore di subire ingiuste iniziative giudiziarie e/o un rilevante pregiudizio per la controparte; pregiudizio che, infatti, deve sempre essere rapportato e commisurato alla inadempienza in cui la stessa controparte sia incorsa. Conseguentemente integra violazione dell’art. 48 cdf (ora, 65 ncdf) il comportamento dell’avvocato che intimi alla controparte il pagamento del credito del proprio cliente, maggiorato di un’ulteriore, spropositata somma a titolo di proprie spese legali*” - Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi tre - (sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181);

- “*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che impropriamente richieda le spese legali, ad esso dovute dai propri clienti, direttamente al debitore e senza darne comunicazione ai clienti medesimi, e che allo stesso tempo, dopo averle ricevute, le fatturi quali pagamento di prestazione professionale*. (sentenza del 28 settembre 2011, n. 147).

Peraltro, in tempi più risalenti il CNF ha adottato il seguente parere: “*La Commissione ritiene di esprimere un parere limitatamente all’aspetto deontologico proposto al quesito (se il terzo sia o no tenuto al pagamento è questione di natura giuridica), nel senso che, per l’art. 48, II co., c.d., non possa pretendersi pagamento diretto dal terzo dei propri onorari, bensì occorra rivolgersi al cliente. Non appartiene a questa Commissione un parere circa la fondatezza giuridica della pretesa del cliente di essere rimborsato dal terzo di quanto pagato al proprio avvocato*” (29 novembre 2002, n. 170).

Infine, occorre fare riferimento a quanto stabilito recentemente dall’art. 1, comma 141, L. 04.08.2017, n. 124 (“*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”), con decorrenza dal 29.08.2017, in merito alla modifica dell’art. 13 della legge di riforma professionale (L. 247/2012) rubricato:

“*Conferimento dell’incarico e compenso*”:

“*5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento della conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale*”.

Atteso quanto sopra,

Ritiene

che l’Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L’Avvocato (omissis) ha chiesto, in data 26 giugno 2017, parere in ordine alla compatibilità o meno, con l’esercizio della professione forense, dell’incarico di socio e amministratore/legale rappresentante di un’impresa di consulenza e servizi per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzia pratiche auto), in forma di società a responsabilità limitata.

Il Consiglio





udita la relazione del Consigliere avvocato Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore avvocato Marcello Grande,

Osserva

La professione di Avvocato, così come disciplinata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico tema all'art. 18, comma 1, lettere b) e c), è incompatibile, tra gli altri casi, *“con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui”* e *“con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”*. Espressa eccezione all'indicato divieto sussiste qualora l'oggetto dell'attività sociale sia *“limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”*.

Pertanto, anche sulla scorta di quanto più volte affermato dal CNF, è alquanto radicato il principio secondo il quale l'Avvocato possa rivestire la carica di consigliere di amministrazione, se privo di delega, e possa altresì essere Presidente del relativo consiglio purché sia privo di poteri individuali di gestione (Consiglio Nazionale Forense, 26 giugno 2003, n. 165).

Di uguale avviso l'orientamento della Corte di Cassazione che, con sentenza delle Sezioni Unite, 5 gennaio 2007, n. 37 (confermando quanto statuito dalle stesse con la pronuncia n. 1143 del 1977), ha ritenuto che l'assunzione della carica di amministratore delegato di una società commerciale sia inquadrabile nell'esercizio del commercio in nome altrui qualora comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza.

Né sul punto può essere taciuto il dovere anche solo di evitare situazioni di incompatibilità che incombe sull'Avvocato ai sensi dell'art. 6 del Codice deontologico forense e, di conseguenza, con ogni attività il cui esercizio non sia compatibile col fondamentale, nello specifico caso, dovere di indipendenza: *“In tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale, sicché, ai fini dell'incompatibilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego retribuito, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto professionale”* (Sezioni Unite, 24 giugno 2009, n. 14810).

Peraltro, di recente già in precedenza il Consiglio si era esaurientemente pronunciato sul punto: <http://www.ordineavvocati.roma.it/Documenti/pareredeontologico32.pdf>.

Appare utile, infine, rammentare come l'esercizio di attività incompatibili con la professione comporti la cancellazione dall'albo, se effettuato in via continuativa, ovvero la comminazione di una sanzione disciplinare, se in modo occasionale, ai sensi del richiamato art. 6 CDF: così il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 112 del 3 maggio 2016. D'altronde anche sulla scorta della previgente normativa la ratio era la medesima, vedasi Consiglio Nazionale Forense, 30 gennaio 2012, n. 10: *“la professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che si riferisce anche all'amministratore di società di persone o di capitali che eserciti una attività commerciale, a meno che non ricopra una carica meramente rappresentativa e onoraria o non abbia delegato tutte le funzioni gestorie ad altri soggetti (Amministratore delegato, Direttore generale, altri componenti del Consiglio di Amministrazione) in virtù di una facoltà statutariamente prevista (Nel caso di specie, dalle visure camerali risultava che l'incolpato era Presidente del Consiglio di Amministrazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione)”*. Comportamento ritenuto gravemente



lesivo dei “*generalis principii di autonomia e indipendenza e dei doveri di probità, dignità e decoro che devono ispirare la condotta dell’avvocato, nonché [in contrasto] con lo specifico ulteriore dovere di evitare incompatibilità ostative alla permanenza nell’Albo Professionale e con il divieto di esercitare attività commerciale, espressamente previsto dall’art. 16 del Codice Deontologico Forense*”.

Pertanto, ciò che rileva è da un lato l’oggetto dell’attività sociale e, dall’altro, l’aver o meno poteri individuali di gestione e amministrazione del soggetto rappresentato.

Per le ragioni sopra esposte,

Ritiene

che l’Avv. (omissis) possa essere trovata adeguata e soddisfacente risposta al quesito sottoposto.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L’Avv. (omissis), in data 08/06/2017, ha rappresentato che nel 2014 la ditta X difesa dall’Avv. Alfa si è domiciliata presso il suo studio per una causa tuttora pendente, riferendo altresì che un suo cliente vorrebbe conferirle incarico per agire contro la ditta X in un’altra causa. Pertanto ha domandato se la sua posizione di domiciliatario sia incompatibile o meno con l’assunzione del nuovo incarico.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avv. Vittoria Cuoco e Avv. Valeria Labela

Osserva

- Le norme deontologiche che disciplinano il conflitto di interessi sono disciplinate nell’art. 24 rubricato “*Conflitto di interessi*”, il quale prevede al comma 1 che “*L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto di interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altri incarichi anche non professionale*”.

- Detto articolo mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato. (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 110)

- Con questa norma deontologica si vuole assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia: prerogative, queste, funzionali a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa.

- In difetto, la rinuncia al mandato -che pure non deve necessariamente realizzarsi *ad horas* o comunque con assoluta immediatezza- certo non può essere procrastinata per mesi ed intervenire dopo una considerevole attività professionale, e ciò a prescindere che il conflitto stesso non abbia in concreto recato pregiudizio ai clienti, circostanza questa che vale esclusivamente ad attenuare la portata lesiva della violazione, ma non a scriminarla, riverberandosi sulla misura della sanzione (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229).

- Anche l’art. 3 rubricato “*Doveri e deontologia*” della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 “*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*” disciplina al comma 1 “*L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sull’indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale*”; al comma 2 “*La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà e probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza*”.



- Così l'art. 6 del codice deontologico forense, rubricato "*Dovere di evitare incompatibilità*" disciplina al comma 2 "*L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense*".

- A sua volta, l'art. 9, rubricato "*Doveri di probità, dignità e decoro ed indipendenza*" similmente stabilisce al comma 1 "*L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza*".

Nella formulazione di tali articoli la fattispecie viene espressamente ampliata all'ipotesi in cui il conflitto di interesse sia anche solo potenziale ("*quando questa possa determinare un conflitto ...*") in linea con la Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo (adottata nella Sezione Plenaria del CCBE del 25 novembre 2006), che già esplicitava che fosse sufficiente anche la mera potenzialità di conflitto di interesse per indurre l'avvocato a non accettare l'incarico; con indicazione particolarmente efficace il Principio della Prevenzione dei conflitti di interessi tra clienti o tra il cliente dettava: "*Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l'avvocato deve evitare i conflitti di interessi. Pertanto un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra di loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l'avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre l'avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto di interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'avvocato dovrà abbandonarlo. Tale principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza, indipendenza e lealtà*".

Con espresso riferimento ai principi di riservatezza e lealtà, si rimanda all'art. 28 "*Riserbo e segreto professionale*" del codice deontologico forense.

La ratio dei principi normativi sopra richiamati è facilmente individuabile nella necessità di salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, garantendo l'autonomia e l'indipendenza della figura dell'Avvocato.

Tutto ciò premesso,

Ritiene

che l'istante dovrà uniformarsi a quanto sopra rappresentato.

### **Gara per struttura per posti aggiuntivi per i 10 nuovi Consiglieri in Aula Avvocati**

- Il Presidente Vaglio illustra il Progetto redatto dall'Arch. (omissis).

Il Presidente Vaglio comunica che l'Arch. (omissis) farà pervenire dei preventivi dei lavori da eseguire. Sarà molto importante che il soggetto il quale dovrà eseguire i lavori dovrà essere una persona di fiducia e di particolare capacità.

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Vaglio comunica che l'adunanza di giovedì 2 novembre 2017 non si terrà.

### **Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 33) pareri su note di onorari:  
(omissis)